

---

**Procedimento deontologico e prove: no al principio di non contestazione; sì all'oltre ragionevole dubbio**

*L'art. 115 c.p.c. non si applica al procedimento disciplinare, atteso che la responsabilità dell'incolpato non consegue dalla sua mancata e specifica [contestazione](#), bensì dall'esaustiva prova della circostanza stessa, la quale tuttavia ben può essere data anche attraverso indizi ovvero circostanze gravi, precise e concordanti, che l'incolpato stesso ha pertanto l'onere di superare offrendo prova contraria.*

*Il procedimento disciplinare è di natura accusatoria, sicché va accolto il ricorso avverso la decisione del Consiglio territoriale allorquando la prova della violazione deontologica non si possa ritenere sufficientemente raggiunta, per mancanza di prove certe o per contraddittorietà delle stesse, giacché l'insufficienza di prova su un fatto induce a ritenere fondato un [ragionevole dubbio](#) sulla sussistenza della responsabilità dell'incolpato, che pertanto va prosciolto dall'addebito, in quanto per l'irrogazione della sanzione disciplinare non incombe all'incolpato l'onere di dimostrare la propria innocenza né di contestare espressamente le contestazioni rivoltegli, ma al Consiglio territoriale di verificare in modo approfondito la sussistenza e l'addebitabilità dell'illecito deontologico.*

**Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Napoli), sentenza n. 61 del 13 maggio 2022 (pubbl. 16.8.2022)**

*...omissis...*

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE**  
**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Patrizia CORONA	Presidente f.f.
- Avv. Donato DI CAMPLI	Segretario f.f.
- Avv. Giuseppe Gaetano IACONA	Componente
- Avv. Giovanni BERTI ARNOALDI VELI	Componente
- Avv. Bruno DI GIOVANNI	Componente
- Avv. Roberto LAGHI	Componente
- Avv. Piero MELANI GRAVERINI	Componente
- Avv. Vittorio MINERVINI	Componente
- Avv. Francesco NAPOLI	Componente
- Avv. Mario NAPOLI	Componente
- Avv. Alessandro PATELLI	Componente
- Avv. Emmanuele VIRGINTINO	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Luigi Birritteri ha emesso la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso presentato dall'avv. [RICORRENTE], nata a [OMISSIS] il [OMISSIS], residente in [OMISSIS] (C.F.: [OMISSIS]), rappresentata e difesa dall'avv. [OMISSIS], del foro di Macerata (C.F.: [OMISSIS], pec: [OMISSIS]), avverso la decisione n. 9/2018 emessa in data 14 settembre 2018, depositata il 14 novembre 2018 e notificata in data 15 novembre 2018 con cui il Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense presso l'Ordine Distrettuale degli Avvocati di Ancona le infliggeva la sanzione disciplinare della sospensione per un mese.

La ricorrente, avv. [RICORRENTE], non è comparsa;

il suo difensore avv. [OMISSIS] non è presente;

Per il Consiglio dell'Ordine di Macerata, regolarmente citato, nessuno è comparso;

Udita la relazione del Consigliere avv. Mario Napoli.

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

**FATTO**

Nella seduta dell'11 novembre 2016 il Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense presso l'Ordine Distrettuale degli Avvocati di Ancona deliberava l'apertura del procedimento disciplinare nei confronti dell'attuale ricorrente avv. [RICORRENTE] con i seguenti capi di incolpazione:

- "a) illecito disciplinare p. e p. dagli artt. 9-12-14-22 C.D.F. per aver omesso, nei modi e termini dovuti dalle norme, di recuperare alcuni crediti a lei affidati dal Rag. [AAA];*
  - b) illecito disciplinare p. e p. dall'art. 26 sub 3 C.D.F. per aver mancato di compiere gli atti inerenti il mandato ricevuto con rilevante trascuratezza e non scusabile violazione degli interessi del suo assistito;*
  - c) illecito disciplinare p. e p. dall'art. 27 sub 6 C.D.F. per non aver informato il cliente dello svolgimento del mandato a lei conferito;*
  - d) illecito disciplinare p. e p. dall'art. 29 n. 3 C.D.F. per non aver emesso il prescritto documento fiscale per il pagamento a lei effettuato di € 229,12 versato in data 30/03/2015 dal suo assistito;*
  - e) illecito disciplinare p. e p. dall'art. 33 n. 1 C.D.F. per non aver l'Avv. [RICORRENTE], richiesto, restituito i documenti ricevuti dal cliente per l'espletamento dell'incarico.*
- Fatti accaduti ed accertati a Civitanova Marche dal febbraio 2015 in poi"*

Il procedimento trae origine dalla segnalazione pervenuta presso il COA di Macerata in data 4 settembre 2015, con la quale il ragioniere [AAA] allegava di essersi rivolto all'avv. [RICORRENTE] nel febbraio 2015 affinché procedesse al recupero di alcuni crediti nei confronti di due suoi ex clienti (il signor [BBB] e la signora [CCC]) e di averle consegnato la documentazione comprovante tali crediti, utile per l'esperimento delle pratiche di recupero. L'esponente affermava, inoltre, di aver consegnato all'avv. [RICORRENTE], in data 30 marzo 2015, un assegno di € 229,12 quale anticipo sulle spese per la presentazione dei ricorsi per decreto ingiuntivo, presentazione che doveva avvenire entro il 14 aprile 2015 (senza peraltro indicarne il motivo). Il signor [AAA] deduceva che successivamente a tale data del versamento dell'anticipo spese non avrebbe più avuto alcuna notizia dall'Avv. [RICORRENTE] circa lo stato delle due pratiche e di non aver mai ricevuto il documento fiscale relativo alla somma corrisposta. Il ragioniere [AAA] lamentava di aver ripetutamente cercato di contattare la legale sia telefonicamente, sia tramite sms e via e-mail, senza alcun esito e da ultimo con una comunicazione e-mail del 10 giugno 2015 con cui chiedeva la copia dei ricorsi per decreto ingiuntivo che l'avv. [RICORRENTE] avrebbe dovuto depositare già da tempo. Tale comunicazione riceveva solo un laconico riscontro in data 11 giugno 2015, con cui l'avv. [RICORRENTE] in risposta alle sue ripetute richieste, riferiva di avere copia degli atti compiuti promettendone l'invio, senza, però, mai procedere in tal senso. Da ultimo il reclamante, successivamente a tale data,

inviava all'Avv. [RICORRENTE] dapprima una comunicazione via pec, nonché una lettera in piego raccomandato del 28 luglio 2015, con cui chiedeva la restituzione della documentazione e degli atti, comunicazioni rimaste tutte senza risposta (la comunicazione a mezzo raccomandata veniva restituita al mittente per compiuta giacenza).

Con delibera dell'11 novembre 2016 il CDD presso l'ordine Distrettuale degli Avvocati di Ancona approvava i capi di incolpazione sopra riportati nei confronti della predetta avv. [RICORRENTE] e nella relazione preliminare il relatore evidenziava che avanti alla stessa sezione pendessero altri 2 procedimenti ( n. 145/2015 e n. 162/2016 ) sempre nei confronti dell'avv. [RICORRENTE]; nella seduta del 10 marzo 2017 il CDD deliberava di procedere con la citazione a giudizio nei confronti dell'incolpata.

L'avv. [RICORRENTE], patrocinata dall'avv. [OMISSIS], con memoria difensiva del 19 settembre 2017 contestava la fondatezza degli assunti dell'esponente non ritenendosi responsabile di alcuna violazione deontologica e, in particolare affermava:

- a) di aver diligentemente dato corso al mandato ricevuto avendo inviato nel mese di marzo delle diffide di pagamento nei confronti dei creditori del ragioniere [AAA] e di aver proseguito una trattativa per ottenere il pagamento del dovuto con il signor [BBB], naufragata la quale avrebbe richiesto e ottenuto presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Ancona i decreti ingiuntivi nei confronti dei due debitori;
- b) di aver emesso regolare fattura riferita all'acconto ricevuto, dando atto nel documento che parte dell'importo era stato restituito al cliente;
- c) di aver sempre informato il cliente sull'andamento della procedura come attestato dallo scambio di corrispondenza con quest'ultimo a cui aveva inoltrato sempre copia delle comunicazioni inviate ai debitori;
- d) di non aver potuto restituire i documenti al cliente in quanto dopo la revoca del mandato, il ragioniere [AAA] non si sarebbe presentato presso il suo studio per ritirare la documentazione in suo possesso.

L'avv. [RICORRENTE] chiedeva l'escussione del teste [AAA] e l'acquisizione dei decreti ingiuntivi dall'Ufficio del Giudice di Pace di Ancona al fine di verificarne la data di deposito e la relativa concessione.

L'avv. [RICORRENTE] chiedeva, quindi, l'archiviazione del procedimento o comunque un provvedimento di proscioglimento.

Nell'ambito del procedimento venivano acquisiti i documenti allegati all'esposto del ragioniere [AAA] e quelli prodotti dalla difesa della odierna ricorrente, mentre non veniva escusso il teste indicato dall'avv. [RICORRENTE] nella persona del ragioniere [AAA] che, benchè regolarmente citato a comparire all'udienza del 9 marzo 2018, non si presentava.

La ricorrente depositava una memoria autorizzata datata 29 maggio 2018 con cui richiamava e ribadiva le difese già svolte; il competente Consiglio Distrettuale di Disciplina, con la decisione n. 9/2018 emessa in data 14 settembre 2018 e pubblicata in data 14 novembre 2018, riteneva l'avv. [RICORRENTE] colpevole degli addebiti di cui ai capi di incolpazione e per l'effetto applicava alla stessa la sanzione disciplinare della sospensione per un mese.

Avverso detta decisione, notificata a mezzo pec in data 15 novembre 2018, l'Avv. [RICORRENTE] ha proposto ricorso (depositato in data 12 dicembre 2018), con il quale chiede che il Consiglio Nazionale Forense voglia riformare il provvedimento adottato in suo danno dichiarando la nullità della decisione n. 9/2018 e conseguentemente revocare la sanzione disciplinare irrogata o, in subordine, riformare la sanzione inflitta contenendola nel minimo edittale operando una corretta valutazione di proporzionalità in relazione agli illeciti addebitati.

L'Avv. [RICORRENTE] nel proprio ricorso deduce plurime doglianze che di fatto ricalcano le difese e le contestazioni già svolte nell'ambito del procedimento avanti al CDD e che sono sostanzialmente volte a contestare la effettiva sussistenza degli illeciti oggetto di ognuno dei singoli capi di incolpazione sub a), b), c), d) ed e). In particolare la difesa lamenta:

1) la contraddittorietà e lacunosità della motivazione della decisione impugnata che sarebbe carente circa l'iter logico che ha portato alla sanzione, in quanto basata su mere presunzioni che non avrebbero trovato riscontro probatorio nel corso del procedimento. Ad avviso della ricorrente il CDD avrebbe errato per non aver considerato il comportamento del reclamante ragioniere [AAA], che non avendo partecipato al procedimento disciplinare e non essendosi presentato a rendere la testimonianza benché citato, aveva dimostrato chiaramente una condotta nei confronti del difensore per nulla collaborativa, rendendo oltre modo difficile l'espletamento del mandato da parte dell'avv. [RICORRENTE]. Il CDD non avrebbe considerato che l'esponente non aveva allegato all'esposto la documentazione completa ivi richiamata a supporto degli addebiti contestati (ad esempio le comunicazioni a mezzo pec asseritamente inviate all'avv. [RICORRENTE]) e che la raccomandata a.r. del 28 luglio 2015 non sarebbe mai stata ricevuta in quanto restituita al mittente.

La Sezione Giudicante avrebbe acriticamente recepito quanto esposto dal ragioniere [AAA] nonostante le sue dichiarazioni non avessero trovato alcun riscontro nella documentazione in atti e risultassero contraddittorie in relazione ai documenti depositati e prodotti nel procedimento dalla difesa della ricorrente.

La decisione sarebbe contraddittoria per aver ritenuto responsabile l'avv. [RICORRENTE] della violazione di cui al capo a) di incolpazione pur risultando documentata l'attività svolta dalla ricorrente per il recupero del credito dell'esponente, con particolare riferimento all'attività posta in essere in via stragiudiziale, e pur avendo l'incolpata richiesto e ottenuto i decreti ingiuntivi nei confronti dei debitori del ragioniere [AAA].

2) Asserita insussistenza della contestata violazione degli artt. 9,12,14 e 26 comma 3 CDF.

La difesa della ricorrente deduce l'infondatezza della contestata violazione degli artt. 9, 12, 14 e 26, comma 3, del CDF (inadempimento del mandato – capi di incolpazione a) e b) e pone a sostegno le seguenti ragioni:

- l'incolpata ritiene errato il rilievo del CDD secondo cui l'omesso espletamento dell'attività giudiziale di recupero del credito (deposito e ottenimento dei decreti ingiuntivi) da parte dell'avv. [RICORRENTE] si dedurrebbe dalla circostanza che la ricorrente non ha prodotto né copie studio né ricevute di deposito né i decreti ingiuntivi concessi dall'ufficio del Giudice di Pace di Ancona; al riguardo la ricorrente rileva di aver correttamente svolto l'attività professionale, ma a fronte dell'intervenuta revoca dei mandati nel mese di giugno 2015 si sarebbe trovata nell'impossibilità di richiedere, ritirare e notificare i relativi decreti ingiuntivi (ciò, però, senza che il ragioniere [AAA] fosse incorso in decadenze).

All'esito di tali censure, la ricorrente chiede dichiararsi la nullità della decisione e di revocare l'irrogata sanzione.

In subordine si richiede l'applicazione del minimo edittale (censura).

#### **Motivi della decisione**

Il reclamo risulta fondato e la decisione disciplinare deve essere annullata.

All'esame della motivazione della decisione e della consistenza istruttoria acquisita agli atti è necessario anteporre alcune considerazioni di ordine generale in merito alla natura accusatoria del giudizio disciplinare ed al necessario grado di certezza che deve essere raggiunto ai fini della condanna dell'incolpato, anche alla luce del principio di *favor rei* che deve leggersi in filigrana nell'interpretazione delle norme del codice deontologico e nella loro applicazione.

È pacifica giurisprudenza di codesto Consiglio che nel procedimento disciplinare non possa essere applicato l'art. 115 cod. proc. civ. con la conseguenza che anche una mancata prova da parte dell'incolpato dell'infondatezza dei fatti a lui contestati non ne comporti la responsabilità: tale principio non pare meritare eccezione neppure nel caso, come quello presente, nel quale sarebbe stato agevole per l'incolpato fornire ampia prova dell'infondatezza della contestazione rimproveratagli.

E' ben vero che sono principi giurisprudenziali, anch'essi pacifici e consolidati, tanto quello del libero convincimento del giudice del disciplinare nel valutare le prove raccolte relativamente alla loro ammissibilità, rilevanza e conferenza, quanto ed ancor più quello relativo al potere riconosciuto al Consiglio Nazionale Forense, in caso di ritenuta mancanza di adeguata motivazione, di apportare tutte quelle integrazioni che ritiene necessarie per colmare tale inadeguatezza, incompletezza o addirittura assenza argomentativa della motivazione: ma naturalmente tali principi devono necessariamente fare i conti con la possibilità di ricavare dall'insieme degli atti del giudizio di primo grado la prova della responsabilità disciplinare. In altre parole, ci si trova nel caso in esame a confrontare le esigenze legate alla natura accusatoria del giudizio disciplinare con l'inalienabile valutazione del grado di certezza della prova (eventualmente) raggiunta, in una valutazione necessariamente dominata dal principio del *favor rei*.

Il Consiglio non condivide l'affermazione della decisione impugnata secondo la quale il contenuto dell'esposto presentato dal ragioniere [AAA] risulti "*comprovato*". Innanzitutto occorre osservare come il ragioniere [AAA], seppur regolarmente citato, non abbia reso la consueta testimonianza, anche soltanto di conferma di quanto segnalato al COA, essendosi limitato a comunicare la propria indisponibilità ad essere presente in udienza ed a confermare "*quanto già agli atti*"; inoltre è documentalmente ricostruibile come il rapporto professionale nasca sostanzialmente tra la fine di febbraio 2015, quando sarebbe avvenuto il primo contatto, e la fine di tale mese (quando viene fornita la documentazione necessaria, 20 febbraio, mentre il deposito dell'assegno per il piccolo fondo spese richiesto è della fine del mese successivo, 30 marzo 2015) per poi concludersi con la revoca del mandato collocabile alla fine di luglio (lettera raccomandata 28 luglio 2015, non ritirata) o al tempo dell'esposto (primissimi giorni di settembre).

Orbene, durante tale (davvero breve, due, tre mesi a tanto concedere) mandato professionale è stata fornita prova dall'avvocato [RICORRENTE] non soltanto di una sua attivazione per il recupero dei crediti vantati dal cliente (con prodotta corrispondenza comprovante una trattativa quantomeno nei confronti del signor [BBB]), ma anche un costante contatto con il cliente in merito all'accettabilità o meno della dilazione richiesta dal debitore.

Di quanto successivamente accaduto non è dato sapere: l'avvocato [RICORRENTE] allega il deposito e l'ottenimento dei decreti ingiuntivi richiesti per conto del cliente al Giudice di Pace di Ancona, mentre la decisione è di diverso avviso ritenendo che, se effettivamente tali depositi fossero avvenuti, sarebbe stato facile per la reclamata fornirne la relativa prova, mediante indicazione dell'attestato di deposito, biglietti di cancelleria e quant'altro. Pur condividendo l'evidente asimmetria tra la prova che poteva essere fornita

dall'avvocato [RICORRENTE] e quella a carico del cliente reclamante, sta di fatto che a parere di questo Consiglio non è stato raggiunto quel grado di certezza giustamente richiesto, anche alla luce del *favor rei* necessariamente applicabile, dalla natura accusatoria del giudizio disciplinare; certo a diversa conclusione si sarebbe pervenuti quantomeno se l'audizione del teste [AAA] fosse stata rinnovata dal CDD precedente e ci fosse stata la conferma dei fatti lamentati nel corso del contraddittorio dibattimentale.

Tali considerazioni attengono ai capi di incolpazione sub a), b), c), ma anche per quanto riguarda il capo d) relativo alla mancata fatturazione dell'importo di € 229,12 ricevuto dal rag. [AAA] non pare che possa diversamente ritenersi: infatti, una prova seppur minima dell'emissione della dovuta fattura è stata fornita dalla odierna ricorrente con il doc. n 2 prodotto con la memoria 19 settembre 2017, mentre le obiezioni su cui in senso contrario argomenta la decisione del CDD di Ancona (sostanzialmente l'irregolarità fiscale del documento, per data, oggetto e contenuto) non sembrano decisive attenendo a diverso profilo (per l'appunto, quello della regolarità contabile/fiscale).

L'accoglimento dei motivi di merito esonera questo giudicante dall'esame della censura relativa alla misura dell'irrogata sanzione.

**P.Q.M.**

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;

Il Consiglio Nazionale Forense accoglie il ricorso proposto dall'avv. [RICORRENTE] e per l'effetto annulla la decisione n. 9/2018 del Consiglio Distrettuale di Ancona depositata il 14 novembre 3028 e notificata in data 15 novembre 2018.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 17 febbraio 2022.

IL SEGRETARIO f.f.  
f.to Avv. Donato Di Campi

IL PRESIDENTE f.f.  
f.to Avv. Patrizia Corona

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,  
oggi 13 maggio 2022.

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA  
f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA  
Avv. Rosa Capria